

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 801 DEL 07/04/2010

OGGETTO: Rinnovo convenzione con l'Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) di Tempio Pausania per attività di assistenza non sanitaria del malato ricoverato presso il P.O. "P. Dettori" di Tempio Pausania.

L'anno duemiladieci il giorno SETTE del mese di Aprile in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL COMMISSARIO

Dottor Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avvocato Mario Giovanni Altana

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottoressa Maria Serena Fenu

- RICHIAMATA** la convenzione stipulata il 29.09.2007 con l'Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) di Tempio Pausania, avente ad oggetto l'assistenza non sanitaria, materiale e morale del malato presso il P.O. "P. Dettori" di Tempio Pausania;
- CONSIDERATO** che la convenzione di cui sopra, stipulata per la durata di anni due decorrenti dalla data di sottoscrizione di cui sopra, è scaduta il 28.09.2009, ma che, nel frattempo, l'Associazione ha comunque continuato a prestare il servizio presso la struttura ospedaliera citata;
- VISTA** la nota del Presidente dell'Associazione Sig.ra Maria Rosa Restivo, acquisita con registrazione di protocollo n. 17042 del 30.03.2010 con cui è stata inoltrata formale richiesta di rinnovo della convenzione scaduta ed è stato altresì trasmesso l'elenco aggiornato dei soci volontari aderenti;
- DATO ATTO** che, al fine di procedere alla regolarizzazione del suddetto rapporto convenzionale e al conseguente rinnovo dello stesso, con nota prot. n. 1509 del 01.03.2010 indirizzata alla Direzione Sanitaria del P.O. di Tempio Pausania, è stato richiesto parere in merito all'utilità del servizio reso dai volontari in favore dei degenti ricoverati presso il Presidio;
- con nota prot. n. 2211 del 23.03.2010 è stato acquisito il parere favorevole della suddetta Direzione necessario per disporre il rinnovo della convenzione;
- ESAMINATA** la convenzione disciplinante il citato rapporto di collaborazione, allegata al presente atto, che comporterà oneri per l'Azienda unicamente con riguardo al rimborso delle spese di assicurazione dei volontari contro gli infortuni, le malattie e la responsabilità civile, come previsto dagli artt. 4 e 7 della Legge n. 266/1991 e dall'art. 13. co. 4, lettere c e d, della L.R. n. 39/1993;
- SU** conforme proposta dell'Area Affari Generali e Legali e Comunicazione;
- Visti:** il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
l'Atto Aziendale;


DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,

- di approvare il rinnovo della convenzione con l'Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) di Tempio Pausania relativa all'assistenza non sanitaria, materiale e morale del malato ricoverato presso il Presidio di Tempio Pausania, valida per il periodo 29.09.2009 / 28.09.2012 , da redigersi secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di incaricare della stipulazione della suddetta convenzione l'Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione e dell'esecuzione del presente atto, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la Direzione Sanitaria del P.O. "P. Merlo" di Tempio Pausania ed il Servizio Contabilità e Bilancio.


IL DIRETTORE SANITARIO

(Dottoressa Maria Serena Fenu)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Avv. Mario Giovanni Altana)



IL COMMISSARIO

(Dott. Giovanni Antonio Fadda)



TEnne

Convenzione tra l'ASL n. 2 di Olbia e l'Associazione Volontari

Ospedalieri (A.V.O.) - Tempio Pausania

L'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia (di seguito denominata **ASL**) con sede in via Caduti Sul Lavoro, n. 35 - Olbia C.F. 0168760901, nella persona del Direttore generale e legale rappresentante Dott. Giovanni Antonio Fadda, nato a Ittiri il 01.09.1937 e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda, da una parte, in esecuzione delle deliberazione n.

del

e

l'Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) – Tempio Pausania, con sede in Tempio Pausania presso l'Ospedale Civile "P. Dettori", Cod. Fisc. 91010660909, legalmente rappresentata dalla Presidente, Sig.ra Maria Rosa Restivo, nata a Campofranco (CL) il 06/01/1947, residente in Tempio Pausania, Via Monti di Deu n. 7, d'ora innanzi denominata **AVO**, dall'altra;

PREMESSO:

- che l' ASL riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione e di solidarietà ed intende avvalersi della collaborazione volontaria, libera e gratuita dell'AVO nell'attuazione del servizio socio-assistenziale non sanitario, in conformità alle finalità di cui alle leggi sul volontariato: Legge quadro n. 266/91, Legge Regionale n. 39/1993 e successive modificazioni e integrazioni, Legge Regionale n. 23/2005;

- che l'Associazione AVO ha chiesto di collaborare con la ASL attraverso le prestazioni volontarie dei propri aderenti rivolte all'umanizzazione del servizio ospedaliero, socializzando con la persona sofferente, stimolandola a non chiudersi in se stessa, a reagire alla propria malattia, ricercando le giuste

motivazioni per il raggiungimento di un benessere psico-fisico, fungendo da *trait-d'union* con la famiglia e il luogo di origine per rendere la qualità di vita del malato più dignitosa e a misura d'uomo;

- che i volontari sono obbligati a frequentare un corso di formazione di base su psicologia del malato, nozioni di igiene, notizie sull'organizzazione ospedaliera e sulla distribuzione dei servizi, nonché ad acquisire la formazione in materia di norme a tutela della riservatezza e protezione dei dati personali (privacy), tenuto da personale specializzato e dai membri dell'AVO ed a partecipare a successivi periodici incontri per ulteriori aggiornamenti;

- che l'AVO è regolarmente iscritta nel Registro Regionale del Volontariato (n. iscrizione 275) di cui all'art. 5 della L.R. n. 39 del 13/09/1993.

Tutto ciò premesso, che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto della convenzione


L'ASL affida all'AVO le prestazioni relative all'assistenza non sanitaria, materiale e morale del malato presso la Struttura Ospedaliera di Tempio Pausania.

Art. 2 – Finalità

L'AVO garantisce l'erogazione di prestazioni e servizi nel rispetto dei principi e delle proprie finalità istituzionali, nonché delle finalità previste dalla legislazione vigente in materia e dalla presente convenzione.

Art. 3 – Modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni sono rese dai volontari dell'AVO sulla base di turni orari concordati tra l'Associazione e la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero



di Tempio Pausania.

L'AVO offre, attualmente, la disponibilità di n. 56 aderenti volontari (come da elenco acquisito agli atti): il numero degli aderenti potrà subire, nel corso del rapporto convenzionale, variazioni in aumento o in diminuzione.


I volontari si impegnano a mettersi gratuitamente al servizio dei pazienti nel rispetto delle norme sancite dalla presente convenzione, in ubbidienza alle direttive che verranno emanate di volta in volta dalla Direzione Sanitaria Ospedaliera e dai Responsabili delle varie Unità Operative coinvolte, secondo le necessità operative del momento, in spirito di servizio e di rispetto verso il malato.

L'AVO potrà accordarsi con i suddetti responsabili ed incontrarli allo scopo di concertare le modalità di espletamento dei servizi e di adottare, ove occorra, correttivi alle azioni intraprese.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della L.R. n. 39/1993, i volontari dovranno in ogni caso rispettare le disposizioni di legge e dei regolamenti interni relativi all'attività della struttura o del servizio, garantire la propria riconoscibilità e dell'organizzazione di appartenenza, rispettare la libertà, la dignità personale, i diritti, le convinzioni e la riservatezza dei pazienti, ivi compreso il diritto al rifiuto della prestazione del volontariato.

La ASL si impegna ad effettuare gratuitamente a favore dei volontari dell'AVO, una volta all'anno, i necessari esami di laboratorio previsti periodicamente per il personale ospedaliero, nonché a garantire ai predetti volontari, durante lo svolgimento del servizio, l'utilizzo di idonei locali.

Il Responsabile del Servizio AVO ospedaliero è la Sig.ra Maria Rosa Restivo, Presidente dell'Associazione.



Art. 4 – Registro dei volontari

L'Associazione si impegna a tenere il registro degli aderenti che prestano le attività di volontariato previste dalla presente convenzione. Nel suddetto registro, devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza. L'Associazione si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla ASL le variazioni dell'elenco dei propri aderenti volontari.

Art. 5 – Assicurazioni

L'Associazione AVO si impegna ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.


Tale assicurazione deve essere stipulata in forma collettiva o in forma numerica, per cui, in forza di un unico vincolo contrattuale, sia definita una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'articolo 4.

L'Associazione si impegna altresì a trasmettere alla ASL copia delle predette polizze in corso di validità e delle successive rinnovazioni.

Articolo 6 – Contributo per i costi assicurativi

L'ASL si impegna a riconoscere all'AVO un contributo per le spese sostenute per le assicurazioni indicate nel precedente articolo 5 e di cui agli articoli 4 e 7 della legge n. 266/1991 e art. 13 comma 4 lett. C-D della L.R. n. 39/1993, dietro apposita richiesta corredata da copia conforme all'originale delle relative polizze.

Il suddetto contributo sarà pari ai costi sostenuti dall'Associazione, diminuito



dell'importo che la medesima dovesse aver ricevuto da altro ente con identica destinazione di scopo.

Articolo 7 – Comunicazione protezione dati

L'ASL fornisce all'AVO gli strumenti e i dati indispensabili per un corretto ed adeguato svolgimento del servizio socio-assistenziale, nei modi e con i limiti di legge di cui al D.L.vo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).


Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'ASL designa l'Avo quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 Codice Privacy, autorizzandola, pertanto, al trattamento dei predetti dati, esclusivamente nei limiti dello stretto indispensabile per l'espletamento dei compiti oggetto della presente convenzione.

Tutti i volontari aderenti sono pertanto nominati dal medesimo Responsabile, ai fini del presente atto e ai sensi dell'art. 30, comma 2, D.Lgs 196, "incaricati del trattamento", rilevando, ai fini della designazione da parte del Responsabile, la documentata preposizione delle persone fisiche alle unità per le quali sia risultato previamente individuato l'ambito del trattamento consentito.

L'Avo è tenuta a svolgere, a favore dei propri aderenti, le attività di formazione per garantire che i dati siano trattati nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Il Responsabile e gli incaricati del trattamento devono assicurare il segreto sulle informazioni apprese in occasione della suddetta attività.

L'accesso alla struttura ospedaliera deve avvenire, in qualsiasi momento, seguendo le direttive impartite dalla Direzione Sanitaria del Presidio



Ospedaliero di Tempio Pausania.

Articolo 8 – Durata della convenzione e recesso.

La presente convenzione ha validità di due anni con decorrenza dal 29.09.2009 e può essere disdettata dalle parti previo preavviso di un mese, in qualunque momento.

Articolo 9 – Clausola risolutiva

In caso di violazione delle norme delle leggi su indicate, dei relativi regolamenti di attuazione e comunque di gravi inadempienze ed obblighi previsti dalla presente convenzione a carico dell'AVO, l'ASL, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della presente convenzione.

La convenzione può, altresì, essere risolta dall'AVO in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nella medesima convenzione a carico della ASL.

Letto, Approvato e sottoscritto

Per l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

Il Commissario

Dott. Giovanni Antonio Fadda



Per l'Associazione A.V.O. di Tempio Pausania

Il Presidente

Sig.ra Maria Rosa Restivo
